

R.G. 27618/2021

Allegato al verbale di udienza del 6/2/2025



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa

in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

TRA

FABIO, con l'Avv. Andrea Ruocco

ATTORE

E

IBL BANCA S.P.A., in persona del l.r.p.t. con l'avv.

CONVENUTA

Oggetto: Estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto - ripetizione dei costi *up front e recurring*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, Fabio riassumeva il giudizio promosso avanti al Giudice di Pace di Roma, rubricato al numero Rg. 37413/2020, per il quale lo stesso si dichiarava incompetente per valore, e conveniva, innanzi a questo Tribunale in giudizio IBL BANCA S.P.A., in persona del l.r.p.t. rinnovando le domande già formulate in tale sede.

Su tale importo, trattandosi di credito di valuta derivante dal pagamento dell'indebito, decorrono i soli interessi come per legge dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, in mancanza di prova del maggior danno di cui al capoverso dell'art. 1224 c.c..

La decorrenza degli interessi, trattandosi di azione di ripetizione di indebitum ex art. 2033 c.c., coincide con la data della domanda giudiziale, in mancanza di allegazione e prova della mala fede della convenuta.

Non può essere accolta, perché infondata per i motivi suddetti, la domanda riconvenzionale della convenuta IBL Banca S.p.a.

La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, secondo i parametri medi cui al d.m. n. 55/14 dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- **accoglie domanda proposta** da Fabio e per l'effetto condanna I.B.L. Banca S.p.a., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore della somma di **€ 1.381,55**, oltre interessi come precisati in motivazione;

- **rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da I.B.L. Banca S.p.a.** per i motivi esposti in motivazione;

- **condanna I.B.L. Banca S.p.a.** in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Fabio che liquida in complessivi **€ 1.278,00** per compenso professionale, oltre **€ 98,00 per spese** e oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Ruocco dichiaratosi antistatario.

Così deciso in **Roma**, all'esito della Camera di Consiglio dell'udienza del **6 febbraio 2025**, alle ore 13:30.

Il Giudice

dott.ssa Stefania Garrisi